REGOLAMENTO (CEE) N. 354/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1973

relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 7 dell'allegato 1 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di determinati agrumi originari della Spagna ; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 2047/70 ; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento n. 23, che sono state riprese nel regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [3] ; che, in questo caso è opportuno fare riferimento al regolamento (CEE) n. 1035/72, conformemente alla tavola di concordanza che figura nel suo allegato IV ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2047/70 ha previsto che all'importazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, eventualmente resi comparabili alla categoria di qualità I, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70 ;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per le arance dolci importate nella Comunità e originarie della Spagna induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2047/70 sono soddisfatte per le varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2522/72 che fissa i prezzi di riferimento per le arance dolci [4] ; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 14 febbraio 1973, il dazio della tariffa doganale comune si applica alle arance dolci fresche (voce ex 08.02 A I della tariffa doganale comune) delle varietà diverse dalle varietà Moro e Tarocco, varietà Biondo comune (Blanca comuna, Comune), Grano de oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood Oval (Doblefina, Double fine), Portugaise sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), dalle varietà del Surinam e dalla varietà Sanguina ordinaire, escluse le Navel sanguina (Double fine améliorée, Washington sanguina, Sanguina grande) e Maltaise sanguine, importate nella Comunità e originarie della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(4) GU n. L 270 del 1°. 12. 1972, pag. 63.